

COMUNE DI CENTOLA - (Provincia di Salerno) - Statuto Comunale.

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi Fondamentali

1. Il Comune di CENTOLA, ente autonomo territoriale, rappresenta e cura gli interessi della comunità locale secondo i principi della legge generale dello Stato.

2. Esercita l'autonomia ai fini organizzativi, normativi e di indirizzo politico e la utilizza come strumento di attuazione degli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso culturale, civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione tra tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

e) pari opportunità.

4. Il Comune riconoscendosi parte del Cilento per territorio, ambiente, storia, costume, religione e tradizione, promuove e concorre a tutte le iniziative rivolte ad uno sviluppo armonico e globale del comprensorio ed all'elevazione civile e sociale delle popolazioni su di esso insediate.

In particolare promuove ogni forma di lotta per il superamento e la sconfitta dell'individualismo riconoscendo in esso un elemento principale del sottosviluppo e dell'arretratezza del Cilento. A tal fine il Comune di Centola promuove e privilegia ogni forma di associazionismo e di consorzio, sia pubblica che privata.

5. Favorisce e partecipa con ogni mezzo all'attività del Parco Nazionale del Cilento di cui ne fa parte l'intero territorio del Comune di Centola.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Campania, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, Comunità Montana, Parco Nazionale e la Regione ed altri enti sovracomunali sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni ad organismi sovracomunali.

Art. 4

Interessi economici preminenti nella comunità locale

1. L'economia del Comune di Centola è sorretta prevalentemente dal settore turistico, dall'industria alberghiera ed extralberghiera, e quindi dai settori del commercio, del terziario, dei servizi, dell'agricoltura, della pesca e dell'artigianato.

2. Il turismo interessa tutto il territorio comunale, ritrovando nelle singole località caratterizzazioni proprie in ragione della ubicazione, della distanza dal mare, degli aspetti ambientali e storico-culturali.

3. Il Comune promuove e sostiene la conservazione e la valorizzazione delle attività preminentemente esercitate nelle singole località; incentiva lo sviluppo di nuovi settori nella specificazione di quelli tradizionali.

- CENTOLA Capoluogo: conservazione del centro storico, agricoltura, agriturismo, artigianato, turismo;

- FORIA: agricoltura, agriturismo, artigianato;

- S. SEVERINO: recupero del caratteristico borgo antico ai fini turistici, agricoltura, agriturismo, artigianato;

- S. NICOLA: eliminazione delle barracche con riqualificazione della relativa area, agricoltura, agriturismo, recupero del centro storico ai fini turistici, villaggio globale;

- PALINURO: turismo, industria alberghiera ed extralberghiera, commercio, servizi, artigianato, pesca, archeologia.

4. Il Comune di Centola privilegia l'industria alberghiera, extralberghiera ed attività direttamente o indirettamente connesse e favorisce il miglioramento strutturale e funzionale delle strutture turistiche ricettive, al fine di una progressiva riqualificazione del settore.

5. Anche a tale scopo promuove le condizioni ambientali e territoriali valorizzando il patrimonio culturale ed architettonico, i costumi e le tradizioni locali, la gastronomia tipica, a beneficio dei residenti e dei non residenti.

6. Il Comune favorisce l'integrazione degli addetti ai vari settori per evitare forme di estraneità ai fenomeni più appariscenti. Perciò promuove forum dei pescatori, degli agricoltori, degli artigiani, dei commercianti, degli operatori turistici, per un reciproco apporto collaborativo e per iniziative che migliorino rispettivamente i singoli settori mediante una consapevole e responsabile interazione, non scevra da fantasia e sperimentazione.

7. Il Comune si promuove di rilanciare l'immagine di PALINURO, già nota a livello nazionale ed internazionale, mediante interventi di riqualificazione di tutte le strutture esistenti, pubbliche e private, mediante ogni iniziativa rivolta ad indirizzare la programmazione e la distribuzione di risorse regionali e statali, oltre a sollecitare adeguate politiche regionali comunitarie.

Art. 5

Pianificazione ed utilizzo del territorio.

Tutela del patrimonio naturale, artistico e Storico.

1. Il Comune di Centola, nell'ambito dei piani di sviluppo e dei programmi di interventi predispone le misure necessarie per la conservazione e la difesa dell'ambiente al fine di un coerente sviluppo delle attività economiche e turistiche in particolare.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico, paesaggistico ed archeologico garantendone il godimento da parte della collettività.

3. In relazione agli obiettivi ed agli interessi indicati nel presente Statuto, il Comune programma ed attua interventi su tutto il territorio per elevare il livello della qualità della vita.

4. A tal fine migliora i collegamenti stradali, i servizi di trasporto pubblico, le strutture ed i servizi portuali, sia per le attività turistiche sia per la pesca, adegua la rete commerciale, promuove la qualificazione dei locali di pubblico spettacolo e di ritrovo per il tempo libero e ne agevola le condizioni di accesso e di fruizione, disciplina il transito e la sosta degli autoveicoli, provvede alla realizzazione delle indispensabili aree di sosta.

5. La pianificazione territoriale salvaguarda le caratteristiche ambientali mediante la conservazione e la valorizzazione dell'esistente, consentendo interventi compatibili con tale finalità.

6. è obbiettivo del Comune il recupero dei terreni di uso civico al patrimonio disponibile.

7. Il Comune utilizzerà i più importanti beni patrimoniali mediante strutture societarie pubblico-privato.

8. Il Comune assicura la partecipazione anche prima dell'adozione di atti di programmazione e pianificazione, nei quali tiene conto di proposte ed istanze, che avendo carattere di concretezza e serietà, consentano iniziative ed interventi direttamente o indirettamente vantaggiosi per la comunità.

Art. 6

Promozione beni culturali, sport e tempo libero

1. Il Comune di Centola promuove e tutela lo sviluppo del patrimonio culturale, specie i costumi e le tradizioni locali; incoraggia lo sport ed il turismo sociale e giovanile; favorisce l'istituzione di associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di strutture, servizi o impianti, assicurando l'accesso ad associazioni, cooperative ed organismi vari.

Art. 7

Tutela della salute

1. Il Comune di Centola concorre a garantire il diritto alla salute attuando strumenti e strutture per renderlo effettivo, specie con riferimento alla salubrità ed alla sicurezza degli impianti ed ambienti di lavoro, alla tutela della maternità, della anzianità e dell'infanzia.

2. Attiva e richiede interventi necessari a garantire:

- la salubrità dell'ambiente terrestre e marino, eliminando sia le cause sia gli effetti di ogni forma di inquinamento;

- l'effettività della tutela all'assistenza sociale, con riferimento specifico agli anziani, ai minori, ai tossicodipendenti, agli inabili, ai portatori di handicap ed agli invalidi, con particolare riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 8

Tutela dei giovani

1. Il Comune di Centola garantisce la tutela dei giovani in tutti i suoi aspetti e problematiche.

2. Nell'ambito delle norme e delle procedure previste dalla legge regionale, garantisce il servizio di assistenza scolastica, facilita anche con specifiche provvidenze economiche, il diritto allo studio e, in particolare, l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Art. 9

Tutela della persona e delle formazioni sociali

1. Il Comune di Centola individua come bene comune a tutta la collettività, e quindi come fine generale della sua azione, la tutela e la promozione della dignità della persona umana in tutte le condizioni ed ogni ambito, con particolare riferimento a quello familiare e lavorativo.

2. Attiva e richiede interventi necessari a favorire il consorzio familiare, le forme di beneficenza per situazioni di bisogno ed indigenza di singoli o di nuclei familiari.

3. Le situazioni di marginalità economica e spirituale che non fossero direttamente rilevabili e non fossero segnalate dai soggetti interessati, potranno essere segnalate all'Amministrazione, con la riservatezza che ogni caso richiederà, da formazioni sociali che hanno scopo umanitario o da singoli e, in particolare, dai parroci e dagli insegnanti.

4. Il Comune favorisce le associazioni di volontariato che si prefiggano di alleviare la malattia, la solitudine, l'indigenza, l'inedia fisica e morale.

5. L'organizzazione degli uffici comunali e dei servizi pubblici, le attività degli organi elettivi, si adeguano alle esigenze di tutela e sviluppo della persona e delle formazioni sociali.

6. Il Comune, nella consapevolezza di tutti i problemi determinati da consistenza, continuità e disomogeneità delle presenze turistiche, mira alla realizzazione di un ambiente idoneo a tutelare ad un tempo residenti e non residenti sia attraverso l'adozione di provvedimenti e misure nell'ambito delle funzioni proprie, sia attraverso la richiesta di interventi preventivi delle strutture sanitarie o delle forze di polizia per contenere l'uso e la diffusione della droga e per garantire l'ordine pubblico.

Art. 10

Programmazione economico-sociale

1. Il Comune di Centola concorre a determinare gli obiettivi dei piani e dei programmi comprensoriali, provinciali, regionali e dello stato.

2. Coordina le attività commerciali e favorisce la razionalizzazione dell'apparato distributivo per garantire la migliore funzionalità e produttività.

3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, della piccola industria, della pesca, dell'agricoltura, dell'industria turistica, dell'agriturismo, del terziario, favorendo l'associazionismo e la cooperazione al fine di una ottimale collocazione dei prodotti e dei servizi, nonché di una equa remunerazione.

4. Stimola l'aggiornamento professionale, il rinnovamento delle strutture ed attrezzature, l'investimento nei vari settori produttivi e dei servizi.

5. Sostiene tutte le iniziative intese a creare occupazione e miglioramenti professionali dei cittadini, anche in relazione alla utilizzazione razionale del patrimonio e delle risorse del Comune.

6. In relazione a tali finalità si può dar luogo ad ogni tipo di strutture miste pubblico-privato, convenzioni o concessioni.

Art. 11

Statuto e programmazione

1. Il presente Statuto costituisce dato il riferimento base per la programmazione economica e concorre alle funzioni provinciali di cui all'art. 20 D.Lvo 267/2000. Di esso dovranno tener conto gli enti con il quale il Comune è in relazione per la programmazione socio-economica e territoriale e per la distribuzione delle risorse.

Art. 12

Iniziative pubbliche e private per la realizzazione degli obiettivi e la soddisfazione degli interessi della comunità locale

1. Il Comune è consapevole che l'insieme delle finalità che devono informare la sua azione politico-amministrativa può autonomamente esplicarsi solo se ad esso venga assicurata un'adeguata capacità finanziaria.

2. In mancanza, il Comune promuove e favorisce iniziative pubbliche e/o private, anche di non residenti, che valorizzano le risorse naturali ed ambientali, i costumi e le tradizioni locali e che siano conformi agli obiettivi prioritari ed orientanti di cui al presente Statuto.

3. Interventi tradizionalmente ritenuti pubblici (opere di urbanizzazione primaria e secondaria, opere di sistemazione di luoghi pubblici o altre opere pubbliche o di interesse pubblico) potranno essere realizzati mediante convenzioni con privati, nel contemperamento dei rispettivi interessi, anche ai sensi della legge sul procedimento amministrativo.

4. Per interventi di cui al precedente comma e per acquisti di immobili di particolare pregio e importanza da destinare a finalità di interesse pubblico, il Comune potrà contrarre mutui anche con ricorso al mercato finanziario mediante prestiti obbligazionari locali o similari operazioni, nei limiti in cui lo consenta la normativa statale relativa alla Finanza Locale.

5. è tassativamente precluso il ricorso a tali operazioni finanziarie per far fronte a necessità di spese correnti.

Art. 13

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo CENTOLA e dalle seguenti frazioni: PALINURO, FORIA, S. SEVERINO e S. NICOLA, storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 47,54 ed è confinante con i comuni di Pisciotta, S. Mauro La Bruca, Montano Antilia, Celle di Bulgheria e Camerota nonché con il Mar Tirreno.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Centola che è il capoluogo. Possono essere istituiti uffici distaccati nelle frazioni in aggiunta a quelli già esistenti.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle frazioni e della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 14

Albo Pretorio

1. Nel palazzo civico è ubicato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per le pubblicazioni degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario o suo delegato cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Il Consiglio Comunale può individuare apposito spazio in ognuna delle Frazioni da destinare ad Albo Pretorio.

Art. 15

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di CENTOLA e con lo stemma e gonfalone riconosciuti nelle forme di legge.

2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati. L'uso e la riproduzione del nome del Comune e di quello delle frazioni per altri fini è vietato salvo specifica autorizzazione dell'Ente.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO

ORGANI ELETTIVI

Art. 16

Organi

1. Sono organi del Comune:

a) il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco;

b) presidente del Consiglio, Revisore dei Conti, il Coordinatore dei Servizi, e i responsabili dei Servizi.

Art. 17

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da n. 16 Consiglieri, rappresentando l'intera Comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità della legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. I casi di scioglimento del Consiglio Comunale sono determinati dalla legge.

4. E' potere del Consiglio Comunale procedere alla elezione del Presidente del Consiglio in una seduta successiva alla prima seduta di convalida degli eletti.

Se nominato, il presidente del consiglio provvede alla convocazione, presidenza e coordinamento delle sedute consiliari.

Art. 18

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione anche con gli altri enti sovracomunali.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 19

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie le sedute nelle quali vengono scritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 42, 2° comma, lettera b) del D.Lvo 267/2000; tutte le altre sono considerate sessioni straordinarie.

3. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo Comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni utili prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno sempre che ricorrano i motivi d'urgenza.

Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

4. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal Sindaco entro il termine perentorio di gg. 10 dalla proclamazione degli eletti. Le altre sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente del Consiglio, se nominato, secondo la norma del regolamento sul funzionamento del c.c.

Detto regolamento verrà redatto dal Presidente del Consiglio discusso e votato a maggioranza entro gg. 90 dall'insediamento.

5. Il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione del Vice Presidente eletto anche'esso con le stesse modalità del Presidente.

6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo e quando venga espressamente delegato.

Art. 20

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento sulle commissioni comunali disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le Commissioni, per l'esame di specifici argomenti, possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, responsabili degli uffici comunali, funzionari e dirigenti di consorzi dipendenti dal Comune e di organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Ove si provveda a istituire commissioni consiliari aventi funzione di garanzia e di controllo, la presidenza delle commissioni medesime, viene attribuita a un rappresentante dell'opposizione consiliare.

6. Il Consiglio Comunale può, oltre le commissioni, istituire nel rispetto del criterio proporzionale, gruppi di lavoro per ogni settore dell'attività politico-amministrativa. Ai gruppi di lavoro possono partecipare anche cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso di requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

7. Il Consiglio Comunale Istituisce una Commissione per Pari Opportunità tra Uomo e Donna al fine di migliorare i processi decisionali finalizzati alla definizione di politiche, programmi e progetto su tale aspetto.

8. I componenti, anche esterni, della Commissione sono nominati dal Consiglio Comunale secondo criteri di massima rappresentatività politica, sociale, culturale ed economica.

9. La Giunta Comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni rivolte alla realizzazione di condizione di pari opportunità.

10. La Commissione che dura in carica per l'intero mandato, per il suo funzionamento usufruisce delle strutture e delle risorse previste per le Commissioni consiliari dallo statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 21

Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 22

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

Art. 23

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

3. Ciascun Consigliere Comunale dovrà presentare al Comune, entro 60 giorni dalla convalida della sua elezione, ed in via transitoria entro 60 giorni dall'approvazione del presente Statuto, copia autentica della dichiarazione dei redditi. Simile dichiarazione, comprendente eventuali acquisti di beni immobili o di partecipazioni societarie, dovrà essere presentata alla fine di ogni mandato.

4. Il Comune di Centola, escluso il caso di conflitto di interessi con l'Ente, assicura l'assistenza processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento delle proprie funzioni. In caso di acclarata responsabilità, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione, il Comune non sarà tenuto a provvedere all'assistenza legale ed avrà diritto al recupero delle somme già erogate.

5. Il Consigliere Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni, può prendere visione di tutti gli atti e ottenere copie degli stessi senza formalità; la richiesta scritta è necessaria solo per gli atti riguardanti terzi privati, fermo restando le disposizioni previste dall'apposito regolamento.

Art. 24

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, sia per le modalità di costruzione sia per il numero minimo di consiglieri costituiti in gruppo consiliare secondo quanto previsto nel regolamento definito dal consiglio comunale.

Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Lo statuto prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni. La conferenza dei capigruppo alla quale interviene di diritto il Sindaco e presieduto dal Presidente del Consiglio e a suo

interno sono rappresentati tutti gruppi Consiliari. Concorda la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale, esamina preventivamente l'ordine del giorno e l'organizzazione dei lavori delle singole sedute.

3. Ai gruppi Consiliari sono messe a disposizione una sede del personale nonché attrezzature e servizi necessari per l'esercizio del mandato.

Art. 25

Giunta Comunale

1. La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. La giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali di governo e realizza la previsione programmatica indicata dal Consiglio Generale.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del presidente del Consiglio, del Segretario e dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 26

Composizione e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

a) La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero pari di Assessori stabiliti col presente Statuto in numero massimo di sei Assessori secondo le leggi e gli ordinamenti vigenti. Gli assessori sono nominati tra i consiglieri ovvero tra cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

Le funzioni di Vicesindaco non possono essere attribuite ad assessori nominati al di fuori dei componenti del Consiglio. Gli assessori, scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

b) Le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti, gli istituti della decadenza sono disciplinati dalla legge.

c) Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma precedente, non possono contemporaneamente fare parte della Giunta gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di terzo grado.

d) Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

2. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tale fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario.

3. I componenti la Giunta comunale, Sindaco e assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto Grado civile. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, le competenze e le responsabilità proprie degli amministratori e quelle proprie del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 27

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce gli argomenti da trattare, tenuto conto di quelli proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e del proprio funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. Alle riunioni di Giunta possono intervenire, senza diritto al voto, i Consiglieri incaricati che potranno anche relazionare su argomenti specifici.

4. Le riunioni della Giunta non sono aperte al pubblico.

5. Alle sedute della Giunta partecipa il segretario comunale. I verbali delle deliberazioni adottate dalla giunta sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Comunale o da chi ne fa le veci.

6. Le delibere di G. M. immediatamente eseguibili devono essere affisse all'albo entro e non oltre 15 gg. dalla loro adozione e contestualmente comunicate ai capigruppo,

Art. 28

Attribuzioni

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

- a) propone al consiglio i regolamenti;
- b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi;
- c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) determina le tariffe per la funzione di beni e servizi e le aliquote dei tributi;
- f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
- g) provvede alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone secondo i criteri stabiliti nell'apposito regolamento;
- h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- i) autorizza, salvo i casi di somma urgenza, il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
- l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- n) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
- o) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
- p) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative:

- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
- b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
- c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal consiglio, sentito il revisore del conto;
- d) approva il programma annuale e triennale delle assunzioni;
- e) nomina la delegazione di parte pubblica e approva gli accordi di contrattazione collettiva decentrata integrativa;

f) assume in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione e le sottopone al Consiglio per la ratifica entro sessanta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento;

g) approva la programmazione di forniture e di servizi;

h) approva gli studi di fattibilità e, purché conformi agli strumenti urbanistici, i progetti preliminari delle opere pubbliche al fine della formazione del programma triennale e annuale delle opere pubbliche;

i) approva, nel rispetto della programmazione triennale e annuale adottata dal Consiglio, i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche inserite nel programma approvato dal Consiglio Comunale;

Art. 29

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.

5. I verbali delle sedute del consiglio e della giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 30

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

3. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede la Giunta e partecipa al Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco sovrintende, inoltre, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

7. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tale caso, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

8. Il Sindaco può delegare a singoli consiglieri la trattazione di questioni specifiche di particolare rilevanza. Il Consigliere delegato relaziona al consiglio comunale sull'attività svolta.

9. Al Sindaco è interdetto ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti, istituzioni dipendenti o comunque sottoposti a controllo e alla vigilanza del comune.

Art. 31

Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione esercita le competenze e le funzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti e in particolare:

a) nomina il Segretario Comunale, fra gli iscritti all'apposito Albo;

b) nomina e revoca i responsabili dei servizi e attribuisce loro l'esercizio delle funzioni di cui al comma all'art. 107 del D.Lvo 267/2000, e assegna gli incarichi di collaborazione esterna;

c) nomina, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;

d) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

e) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

f) coordina l'attività politico-amministrativa del Comune, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e i servizi e presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informazioni e atti anche riservati, promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

g) Impartisce direttive al Segretario Comunale ovvero al Direttore Generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

h) promuove e conclude accordi di programma nei casi e secondo quanto previsto dall'art. 34 del D.Lvo 267/2000 e stipula nell'interesse dell'Ente le convenzioni di cui all'art. 30 dello stesso Decreto Legislativo;

i) quale autorità locale di pubblica sicurezza, impartisce direttive agli addetti al servizio di polizia locale e rilascia le autorizzazioni di pubblica sicurezza; Il Comandante del Corpo di polizia locale risponde verso il Sindaco dell'organizzazione, della disciplina e delle modalità di impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio;

l) rappresenta il Comune in seno all'Assemblea consortile e delle società partecipate;

m) partecipa alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda sanitaria locale di appartenenza;

n) attribuisce ai dipendenti le funzioni di messo comunale;

o) convoca i comizi per i referendum comunali;

p) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;

Art. 32

Attribuzioni e vigilanza

1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demanatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino la incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Il Sindaco, inoltre, esercita le competenze in materia di informazione della

popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con D.R.R. 6 febbraio 1981, n. 66.

Art. 33

Vice-Sindaco

1. Il Vice-Sindaco è l'assessore, che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico.

3. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

Art. 34

Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, dipendente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti all'apposito Albo. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

4. Il Segretario comunale, inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti, nei quali l'Ente è parte, e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) esercita, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera d) D.Lvo 267/2000, in aggiunta a quelle previste nei punti precedenti, ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti. Il Sindaco può, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera e) D.Lvo 267/2000, conferire al Segretario comunale funzioni di Direttore Generale; inoltre, può avvalersi della facoltà di attribuire al Segretario Comunale l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 197 del D.Lvo 267/2000, con riferimento a uno o più servizi in cui si articola la struttura dell'Ente, fatte salve specifiche competenze professionali.

5. Il Segretario attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività dei provvedimenti e atti dell'Ente, riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia, cura la notificazione al Sindaco neoeletto dell'avvenuta proclamazione alla carica.

6. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

7. Il Segretario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

Art. 35

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa stipula di convenzione con altri comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. In tale caso, il Direttore Generale provvede anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi dei comuni interessati. Il Sindaco contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale provvede a disciplinare i rapporti tra Segretario Comunale e Direttore Generale. Quando non risulti stipulata la convenzione in parola, le funzioni di direzione generale possono essere conferite dal Sindaco, con proprio provvedimento formale, al Segretario comunale, che le assomma

a quelle proprie, come delineate all'art. 26 del presente statuto. Il Direttore Generale decade automaticamente dall'incarico qualora cessi il mandato del Sindaco che glie lo ha conferito.

2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza; Il Direttore Generale provvede:

a) alla predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, previsto dalla lett. a) del comma 2 dell'art. 197 del D.Lvo 267/2000;

b) alla formulazione della proposta di piano esecutivo di gestione, previsto dall'art. 169 del predetto decreto.

3. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi, a eccezione del Segretario comunale.

CAPO II

UFFICI

Art. 36

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato con apposito regolamento, adottato dalla Giunta Comunale, in conformità al presente statuto, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, nonché del principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici.

2. Nelle materie soggette a riserva di legge, ovvero sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, riservate ad atti normativi o amministrativi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'attività regolamentare e organizzativa dell'Ente è esercitata tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e, comunque, in modo tale da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

3. Il regolamento individua le forme e le modalità di organizzazione e di gestione della struttura amministrativa e il raccordo con la direzione politica dell'Ente.

Art. 37

Struttura (responsabili dei servizi - determinazioni - responsabilità del procedimento amministrativo)

1. Il Sindaco provvede ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lvo 267/2000, e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, dello stesso decreto, a nominare tra i dipendenti dell'Ente, secondo criteri di competenza e professionalità, i responsabili dei servizi. La nomina dei responsabili dei servizi ha durata non superiore a quella del mandato del Sindaco, la nomina è disposta non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali la nomina si intende riconfermata. I dipendenti nominati responsabili continuano, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, a esercitare le relative funzioni fino alla riconferma ovvero all'attribuzione dell'incarico di responsabile ad altro soggetto.

2. Spettano ai responsabili dei servizi, ciascuno per il settore di competenza, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente; sono a essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti dell'Ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) l'adozione delle determinazioni a contrattare;

d) la stipulazione dei contratti nell'esclusivo interesse dell'Ente;

e) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, ciascuno per il settore di competenza, in conformità agli atti di programmazione adottati dall'organo politico e nei limiti della dotazione finanziaria assegnata;

f) gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato al proprio servizio;

g) I provvedimenti di autorizzazione, concessione e analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie, nonché tutti i provvedimenti di sospensione di lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza

comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i verbali, le autenticazioni, le legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) l'espressione del parere di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale, a eccezione dei meri atti di indirizzo, nonché di quello di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, qualora l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata.

3. I responsabili dei servizi, ciascuno per il settore di competenza, sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

4. I responsabili dei servizi partecipano al processo istruttorio di formazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria.

5. La Giunta comunale, ove non si possa fare fronte con personale in servizio e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, per prestazioni che richiedono un'alta specializzazione, ovvero la copertura dei posti di responsabile di servizio, può, con provvedimento motivato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, nel limite di un'unità, conferire a esperti di provata competenza professionale, incarichi dirigenziali a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, in relazione agli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma precedente non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

6. Provvedimenti di competenza del Segretario Comunale, del Direttore Generale e dei responsabili dei servizi assumono la denominazione di "determinazioni". Qualora le determinazioni comportino un impegno di spesa devono essere trasmesse al servizio finanziario e diventano esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

7. Le determinazioni vengono affisse in copia all'Albo pretorio a cura del messo comunale per quindici giorni e vengono trasmesse contestualmente in elenco ai capigruppo consiliari e alla Giunta Comunale.

8. Il responsabile di servizio provvede ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad assegnare ai dipendenti addetti al proprio servizio la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, compresa l'adozione dell'atto finale, inerente al singolo procedimento amministrativo, ovvero anche per categorie generali di procedimento, nel rispetto delle funzioni svolte e delle mansioni proprie del dipendente assegnatario. Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario responsabile del servizio.

9. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli artt. 5 e 6 della legge n. 241/1990 e dal regolamento comunale in materia di termine e di responsabile del procedimento.

Art. 38

Risorse Umane

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni delle risorse umane attraverso lo sviluppo del sistema informativo, la formazione e la qualificazione professionale.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:

a) la struttura organizzativo-funzionale;

b) la dotazione organica;

c) le modalità di assumere agli impieghi, nonché i requisiti di accesso e le modalità di selezione nel rispetto dei principi dell'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento e va data adeguata pubblicità alle esigenze di acquisire prestazione professionale ed ai criteri di selezione;

d) la costituzione e il funzionamento del Nucleo di valutazione;

e) le sanzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente, il procedimento per la loro applicazione sono regolati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

3. Nel regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi è individuato l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

4. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell'Ente e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.

5. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Art. 39

Servizio dei Vigili Urbani

1. Apposito regolamento disciplinerà la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento del servizio, che resta in quanto tale alle dirette dipendenze del Sindaco; detto regolamento, in particolare, disciplinerà il grado da attribuire al Comandante ed agli altri componenti il corpo.

TITOLO III

SERVIZI

Art. 40

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Per i servizi pubblici locali di rilevanza industriale si applicano le disposizioni di cui all'art. 113 del D.Lvo 267/2000 così come sostituito dall'art. 35, comma 1, della legge 28-12-2001 n. 448.

4. Per servizi privi di rilevanza industriale si applicano le disposizioni di cui all'art. 113/bis del D.Lvo 267/2000 così come sostituito dall'art. 35, comma 1, della legge 28-12-2001 n. 448.

5. I servizi pubblici locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento delle qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle procedure di valutazione e definizione degli standards qualitativi; a tale fine l'Ente provvede per i servizi erogati, sia in forma diretta sia indiretta, all'adozione della carta dei servizi.

6. Il Consiglio può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

7. Tutti i rappresentanti del Comune negli Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi, Società, Associazioni, ecc. devono possedere una speciale competenza tecnica ed amministrativa, sia per studi compiuti (adeguati all'incarico da ricoprire), sia per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, sia per gli uffici ricoperti, il tutto da risultare da curriculum documentato, nonché non debbono aver subito condanne passate in giudicato per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione.

8. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 41

Gestione in economia

1. Quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'Istituzione o un'Azienda i servizi pubblici sono gestiti in economia. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

2. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, i servizi pubblici sono affidati con gara a evidenza pubblica in concessione a terzi. I rapporti tra il Comune e i gestori dei servizi pubblici sono regolati da contratti di servizio; in detti contratti sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, il canone da riconoscersi al Comune, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'Ente locale, le conseguenze degli adempimenti e le condizioni di recesso anticipato dell'Ente

locale. La gara, nel rispetto degli standards qualitativi e quantitativi previsti dalle carte dei servizi, è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonché dei piani di sviluppo del servizio medesimo.

Art. 42

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statuarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

4. Un componente del Consiglio di Amministrazione viene garantito all'intera minoranza consiliare.

Art. 43

Istituzioni

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino:

i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile e forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.

5. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 44

Il consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il presidente dell'Istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero degli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

4. Un componente del Consiglio di Amministrazione viene garantito all'intera minoranza consiliare.

Art. 45

Il presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 46

Il direttore

1. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'Istituzione.

Art. 47

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario Comunale almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. Ai suddetti Amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'art. 23/4 del presente statuto.

Art. 48

Concessione a terzi

1. Qualora il servizio sia dato in concessione a società cooperative o ad altre società di capitale, il Comune potrà prevedere la partecipazione indicando, con nomina del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta e su proposta della Giunta comunale, un proprio rappresentante all'interno del Consiglio d'Amministrazione della Società.

2. Il Consiglio Comunale, anche su proposta della Giunta Comunale, può deliberare la gestione di servizi in concessione a terzo allorché concorrono ragioni tecniche, economiche e motivi di utilità sociale.

3. Nel ricorso alla concessione dovrà essere valutata la capacità patrimoniale ed organizzativa del soggetto privato e dovranno, nel relativo atto contrattuale, essere particolarmente tutelate le ragioni di efficienza socio-economiche dell'attività espletata dal privato.

4. Nell'ambito delle procedure per la concessione del servizio si cercherà di tutelare adeguatamente le istanze partecipate degli utenti.

Art. 49

Società a prevalente capitale pubblico locale e società partecipate

1. Qualora in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio pubblico sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il Comune può costituire o partecipare a società per azioni ovvero a società a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale.

2. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e di collegamento tra le società stesse e il Comune, prevedendo che la nomina di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori sia riservata al comune.

3. Nei casi e per le finalità previste dall'art. 115 del D.Lvo 267/2000, il Comune può, altresì, costituire o partecipare a società per azioni ovvero a società a responsabilità limitata, senza il vincolo della partecipazione maggioritaria pubblica locale. L'atto costitutivo deve prevedere l'obbligo che la nomina di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori sia riservata al Comune.

4. Per le suddette nomine opera la deroga stabilita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Art. 50

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli enti locali per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV
ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 51

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. è facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

5. Al fine di attuare l'art. 1 del Decreto Legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito in legge, la giunta comunale nomina con propria deliberazione all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro 60 giorni dal proprio insediamento, il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141 comma 2 del D.Lvo 267/2000, scegliendolo tra segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o, degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del D.Lvo 165/2001 ed ai contratti collettivi di lavoro.

Art. 52

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria, affidato, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica, a un soggetto scelto tra i soggetti indicati dalla legge. Il rapporto viene regolato in base a una convenzione deliberata dal Consiglio Comunale.

CAPO I

LA GESTIONE ECONOMICA

Art. 53

Finanza locale

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla Finanza Locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

3. La Finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali, regionali e provinciali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti statali, regionali e di altri Enti;
- e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

f) risorse per investimenti;

g) altre entrate a qualsiasi titolo, compreso contributi.

4. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della Comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione statale, regionale, ecc. finalizzata all'erogazione dello specifico servizio e degli altri, indispensabili, servizi pubblici.

5. Spettano al Comune le tasse, le imposte, i diritti, le tariffe, i contributi ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

6. Nel caso in cui lo Stato, la Regione o la Provincia provvedano con legge ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinano prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

7. Con le opportune differenziazioni e per quanto possibile, il Comune adegua le tariffe dei servizi erogati al costo degli stessi.

Art. 54

Risultati di gestione

1. I risultati di gestione, attenenti ai costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono desunti nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

2. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

CAPO II

PROPRIETA' COMUNALE

Art. 55

Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario. Questo va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

2. Il titolare dell'ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

3. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.

4. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario, sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

Art. 56

Beni Comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune di Centola si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

Art. 57

Beni Demaniali

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli artt. 822 e 824 del Cod. Civ.

2. La demanialità si estende anche alle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

3. Fanno parte del demanio comunale in particolare il mercato ed il cimitero.

4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

5. Alla classificazione è competente il Consiglio Comunale.

Art. 58

Beni Patrimoniali

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico. Essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

CAPO III

CONTROLLO INTERNO

Art. 59

Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti è nominato dal Consiglio Comunale con la maggioranza di 2/3.

Le proposte inerenti all'elezione a Revisore, depositate presso, la Segreteria Comunale, devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae e dalla dichiarazione di accettazione. Dura in carica un triennio, è rieleggibile per una sola volta e non è revocabile salvo inadempienza. La revoca dall'Ufficio è deliberata dal Consiglio Comunale dopo formale contestazione degli addebiti da parte del Sindaco all'interessato, al quale è concesso il termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, il Consiglio Comunale provvede alla nomina del nuovo Revisore entro trenta giorni. Il Revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento finanziario e contabile delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il Revisore esercita le funzioni a esso demandate dalla legge e con la diligenza del mandatario.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

4. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio Comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili ed esprimendo pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari della gestione dell'Ente; verifica l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili e dei fatti gestionali attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali; presenta al Consiglio, ogni volta lo ritenga necessario, una relazione contenente i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione; il Revisore può essere sentito dalla Giunta o dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione e ai rilievi dallo stesso mossi all'operato dell'Amministrazione.

5. Il Revisore dei conti provvede, altresì, con l'ausilio del servizio finanziario all'attività di riscontro della regolarità amministrativo-contabile dell'attività dell'Ente, nonché secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità alle verifiche di cassa.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 60

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, Provincia e unione dei comuni vicini, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tenendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 61

Municipio

1. Il Municipio di Centola è l'organismo di decentramento istituito con legge dello Stato ed al quale la legge, lo Statuto e l'apposito regolamento assegnano compiti di gestione dei servizi di base e le altre attribuzioni delegate.

CAPO II

FORME COLLABORATIVE

Art. 62

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 63

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obiettivi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finalizzati e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 64

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statuari, promuove la costituzione di Consorzi tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previste nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 70, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 65

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi, che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'interazione nell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, e in particolare:

a) deve determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) deve individuare, attraverso strumenti appropriati, come il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento regolare, i rapporti fra gli enti coinvolti;

c) deve assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nel rispetto delle funzioni attribuite.

4. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 66

Principi

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente.

3. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere dei cittadini e delle loro formazioni sociali su specifici problemi.

4. Il Comune istituisce, comunque, all'avvio di ogni mandato amministrativo, una consulta tematica permanente dedicata all'analisi dei problemi ed alla promozione di proposte per lo sviluppo dell'integrazione dei cittadini stranieri, sia appartenenti all'Unione Europea sia provenienti da Stati non aderenti alla stessa, ma comunque soggiornanti nel territorio comunale (disposizione attuativa dell'art. 8, comma 5 del D.Lvo n. 267/2000).

5. Il Comune prevede ed indice forum di cittadini per interessi specifici o per interessi generali, in relazione a programmi e ad iniziative singole e associate.

6. Il Comune prevede e realizza luoghi di riunione pubblica di proprietà comunale. In mancanza si avvale di strutture private per consentire forme di consultazione.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 67

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo d'informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminazione degli stessi renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti l'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto dal contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concorre l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 68

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato. 3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 69

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione al Consiglio Comunale ovvero alla Giunta Comunale, secondo la rispettiva competenza; l'organo competente procede nell'esame e predispone le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente o deve essere espressamente motivato e adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto dal comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è, comunque, tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente componente la comunicazione.

6. Le istanze, le petizioni e le proposte sono raccolte in unico apposito registro, in ordine cronologico, con le indicazioni dell'iter istruttorio e decisorio seguito nonché dagli eventuali provvedimenti adottati. Il registro è pubblico e disponibile per la consultazione dei cittadini.

Art. 70

Proposte

1. Un numero di cittadini pari ad almeno 1/20 degli iscritti nelle liste elettorali, con riferimento alle ultime revisioni, può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi, che il Sindaco trasmette entro trenta giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e dal Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 71

Associazioni

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal regolamento e attraverso l'accesso, nel rispetto della legislazione in materia, ai dati di cui è in possesso l'amministrazione.

2. L'amministrazione comunale registra, in apposito albo previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

3. Alle associazioni e agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura economica sia tecnico-organizzativa.

4. Annualmente la Giunta rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

Art. 72

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.

2. L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi sociali può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi

CAPO III

REFERENDUM-DIRITTI DI ACCESSO

Art. 73

Referendum

1. è ammesso il referendum consultivo e propositivo in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di concorrere alla determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo.

2. Non possono essere inediti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 20 per cento del corpo elettorale del comune;
- b) il Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione. Il referendum non può avere luogo in coincidenza di altre operazioni di voto di interesse comunale o provinciale.

5. Partecipano alla votazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. La proposta sottoposta a referendum è accolta se ha ottenuto alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

6. Entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio, computando a tale fine il Sindaco.

Art. 74

Diritti di accesso

1. L'attività amministrativa è ispirata al principio dell'imparzialità e della trasparenza.

2. Al fine della realizzazione di tale principio ai cittadini, singoli o associati, è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

4. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti, riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norma di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 75

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere, esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati.

6. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettano al Comune, conseguenti a danno ambientale.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 76

Difensore civico

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa del Comune è istituito, anche in convenzione con altri enti locali, il Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune, tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, che, per preparazione che esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridico-amministrativa. Il Difensore civico non è rieleggibile; in caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi e reiterate violazioni dei doveri di ufficio, con voto del Consiglio Comunale adottato dai due terzi dei consiglieri interessati.

3. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli Enti, aziende e società dipendenti o partecipate, copia di atti e documenti, nonché ogni altra notizia utile all'esercizio del mandato.

4. Il Difensore civico invia al Consiglio Comunale entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Nella relazione il difensore civico può altresì formulare proposte organizzative e funzionali, dirette ad elevare l'imparzialità ed a migliorare il buon andamento dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO VI

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 77

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. è ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/20 dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva divulgazione.

Art. 78

Regolamenti

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, adotta regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici, per l'esercizio delle funzioni e per la disciplina dei servizi erogati.

2. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo pretorio: per la durata di quindici giorni con la deliberazione di adozione. I regolamenti debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 79

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nel D.Lvo 267/2000, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 80

Ordinanze

1. Ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.L.vo 267/2000 al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, il Sindaco quale Ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti.

2. Le ordinanze di cui al comma 1, devono essere pubblicate all'Albo pretorio e devono essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità. Per la loro esecuzione, il Sindaco, può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Le ordinanze ordinarie sono emanate anche dal responsabile dei servizi.

Art. 81

Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio dell'Ente, art. 6 comma 5 del D.Lvo 267/2000.

Lo Statuto verrà pubblicato sul "Bollettino Ufficiale" della Regione Campania e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei regolamenti comunali incompatibili con il presente statuto.

3. è abrogato lo statuto comunale adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 21/12/91.